

*Alla Coordinatrice  
del Comitato tecnico guide turistiche DM 3 dicembre 2018 n. 11792*

*Dr.ssa Alessandra Priante*

*([alessandra.priante@politicheagricole.it](mailto:alessandra.priante@politicheagricole.it))*

*e alla*

*Dr.ssa Melissa Ridolfi*

*([melissa.ridolfi@politicheagricole.it](mailto:melissa.ridolfi@politicheagricole.it))*

**Oggetto: OSSERVAZIONI ALLA LEGGE DI RIFORMA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA (rif.: Riunione del 19.12.2018 presso il MIPAAFT) - con espresso ed integrale richiamo alle note sintetiche già inviate in data 05-12-2018.**

In relazione alla bozza di emendamento dell'art. 3 l.n.97/2013 (Norme per la disciplina della professione di guida turistica) formulata dal MIPAAFT e pervenutaci in data 21-12-2018 a mezzo email, GTI rileva il seguente:

**TESTO PROPOSTO MIPAAFT**

**TESTO EMENDATO GTI**

<p>1. E' guida turistica il professionista iscritto nell'elenco nazionale istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo come disciplinato dalla presente norma, abilitato ad illustrare ed interpretare nel corso di visite in luogo, anche aventi finalità didattiche, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, architettonico, artistico, monumentale, enogastronomico e paesaggistico del territorio.</p>	<p>1. <b><i>È guida turistica il professionista che illustra e spiega le testimonianze storiche, artistiche ed archeologiche, il patrimonio monumentale e paesaggistico, i beni immateriali nonché le peculiarità dell'enogastronomia della nazione a persone singole o gruppi nel corso di visite guidate, anche aventi finalità didattiche, e nello svolgimento di itinerari turistici in musei, gallerie, scavi archeologici, chiese ed altri contesti significativi sotto il profilo storico e culturale.</i></b></p> <p><b><i>E' istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari,</i></b></p>
---	---

	<i>forestali e del turismo.</i>
<p>2. L'accesso alla professione di guida turistica di cui al comma 1, avviene attraverso il superamento di un esame di abilitazione nazionale. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, previa intesa la permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adottato entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, sono definite le modalità di svolgimento dell'esame, da tenersi con cadenza annuale, per quanto attiene:</p>	<p>2. <b><i>Sono guide turistiche coloro che hanno superato l'esame di abilitazione nazionale la quale ha validità su tutto il territorio italiano.</i></b> Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adottato entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, sono definite le modalità di svolgimento dell'esame da tenersi con cadenza annuale, per quanto attiene:</p>
<p>a) l'individuazione della sede o delle sedi per lo svolgimento delle prove di esame;</p> <p>b) la composizione delle commissioni esaminatrici;</p> <p>c) la definizione dei requisiti di accesso e partecipazione all'esame, stante il requisito minimo del diploma di laurea triennale, ovvero i titoli di istruzione o formazione di livello EQF 5, aventi valore nazionale, di durata almeno biennale.</p>	<p>a), b) e d) INVARIATO</p> <p>c) la definizione dei requisiti di accesso e partecipazione all'esame, stante il requisito minimo del diploma di laurea triennale, <b><i>purché contenente almeno il possesso di ventiquattro crediti formativi universitari nei Settori Scientifico Disciplinari di cui all'allegato A del D.M. 4 ottobre 2000 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi all'Area 10 per scienze dell'antichità, filologico letterarie e storico-artistiche o all'Area 11 per scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche o titolo</i></b></p>

<p>d) le modalità di istituzione presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo dell'elenco nazionale delle guide turistiche, di cui al comma 1.</p>	<p><b>equipollente</b>, ovvero i titoli di istruzione o formazione di livello EQF 5, aventi valore nazionale, di durata almeno biennale.</p> <p><b>Con il medesimo decreto è stabilito il regime transitorio per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge stiano conseguendo o abbiano conseguito l'abilitazione di guida turistica in virtù di prove d'esame indette o percorsi formativi riconosciuti dalle Regioni e Province autonome ovvero di misure compensative ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e del Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15.</b></p>
<p>3. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, le guide turistiche già regolarmente abilitate richiedono per l'esercizio della professione l'iscrizione all'elenco nazionale di cui al comma 1, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma.</p>	<p>3. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, le guide turistiche <b>già in possesso di abilitazione sono inserite</b> nell'elenco nazionale di cui al comma 1, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma <b>e fornite di un tesserino di riconoscimento unico a livello nazionale.</b></p>
<p>4. I cittadini dell'Unione Europea abilitati allo svolgimento delle attività proprie della professione di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro hanno titolo a svolgere attività in Italia su base temporanea ed occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, nel rispetto della disciplina di cui al Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e</p>	<p style="text-align: center;">INVARIATO</p>

<p>al Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15.</p>	
<p>5. Nel rispetto del principio di armonizzazione delle normative europee, di proporzionalità, di necessità e di non discriminazione, per la tutela dei consumatori, la salvaguardia e conservazione del patrimonio storico culturale, architettonico, artistico, monumentale, enogastronomico e paesaggistico del territorio, con decreto interministeriale del Ministro delle Politiche agricole, permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro 120 giorni data di entrata in vigore della presente norma, si provvede ad individuare le modalità per il riconoscimento della specializzazione quale requisito necessario per esercitare la professione di guida turistica nelle aree territoriali omogenee e/o nei siti individuati secondo:</p>	<p>Nel rispetto dei principi di armonizzazione delle <b>norme dell'Unione europea nonché</b> di proporzionalità, di necessità e di non discriminazione, <b>ai fini della</b> tutela dei consumatori <b>e della</b> salvaguardia e conservazione del patrimonio storico culturale, architettonico, artistico, monumentale, enogastronomico e paesaggistico, con decreto interministeriale del Ministro delle Politiche agricole, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro 120 giorni data di entrata in vigore della presente norma, <b>si provvede, unitamente alla disciplina del regime transitorio per le guide turistiche già in possesso di abilitazione, a stabilire le modalità per esercitare la professione di guida turistica nei siti individuati secondo almeno uno dei seguenti criteri:</b></p>
<p>a) la rilevanza simbolica, storica, artistica e culturale;</p>	<p><b>a) la rilevanza storica ed artistica del sito;</b></p>
<p>b) l'elevato flusso di visitatori;</p>	<p><b>b) il numero di visitatori, tenuto conto della titolarità, dell'ubicazione e delle modalità e condizioni di accesso del sito;</b></p>
<p>c) la particolare caratterizzazione nelle tradizioni storiche, culturali, linguistiche ed enogastronomiche del territorio.</p>	<p><b>c) l'eredità culturale, intesa come insieme di risorse ereditate dal passato, in virtù della quale le popolazioni dove è posto il sito</b></p>

*identificano quest'ultimo come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni.*

**NOTA ESPLICATIVA IN TEMA DI ABILITAZIONE NAZIONALE**

**Si ribadisce essere imprescindibile l'inserimento esplicito della portata dell'abilitazione a livello nazionale, come espresso e confermato all'ultima riunione.** Non può essere lasciato agli interpreti ed alla prassi attuativa tale fondamentale elemento ritenendo che la previsione dell'esame a livello nazionale non sia sufficiente a porre chiarezza su tale punto dirimente, al fine sia di rispettare l'art. 3, primo comma, della l.n. 97/2013 sia di tacitare ogni interpretazione riduttiva della portata abilitativa nazionale ed eliminare in radice ogni controversia giuridica. **Su ciò GTI chiede di rispettare quanto dichiarato espressamente dalla Coordinatrice del Comitato nell'ultima riunione e accordato dalla stragrande maggioranza dei partecipanti.**

**Inoltre, pur essendo in prima istanza GTI favorevole all'abrogazione del terzo comma dell'art. 3 della l.n. 97/2013 in relazione all'individuazione dei siti,** in via secondaria rileva che la giurisprudenza comunitaria ed italiana - già richiamata nelle nostre note sintetiche del 05-12-2018 - ammettono restrittivamente l'eccezione di comprimere la libera ed occasionale prestazione di servizi, **purché sia riferita a "siti" cioè luoghi materialmente circoscritti, delimitati nonché controllabili.** Già nel passato l'inserimento di interi centri storici fra quelli preclusi ai professionisti provenienti da altri Stati membri era stato ritenuto illegittimo dalla Commissione europea. **La definizione di "aree territoriali omogenee" - che è addirittura spazialmente superiore a quella già cassata dal Consiglio di Stato nel 2017 - oltre a non essere disciplinata dalla legge e ad essere indeterminata ed indeterminabile, non avrebbe che l'illegittimo effetto di svuotare di significato l'abilitazione nazionale, reintroducendo di fatto una guida turistica regionale o territoriale in via esclusiva.** Per le stesse ragioni GTI chiede una riformulazione della lett. c), del quinto comma proposto, sulla base di quanto previsto dell'art.2 lett. a) della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società (CETS; n°199, Faro 27-10-2005) nonché al fine di meglio distinguere tale criterio da quello di cui alla lett. a) che appare invece più incentrato sul sito in senso strettamente storico e artistico.

**GTI insiste per i suddetti punti che ritiene essenziali, in difetto non rinuncerà ad adire le competenti sedi in Italia e presso l'Unione europea per il ripristino della legittimità.**



GTI manifesta, infine, la piena disponibilità ad ulteriori audizioni per approfondimenti che il MIPAAFT ritenesse necessari ed opportuni, anche in relazione all'elaborazione dell'emanando D.M.

Roma-Grosseto, 31 dicembre 2018

*Il presidente GTI Dott. Simone Fiderigo Franci*